



COMUNE DI MISILMERI

(C i t t a m e t r o p o l i t a n a d i P a l e r m o)

SEGRETERIA GENERALE

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Oggetto: Decreto Legislativo n.116/2016

Ai Responsabili delle aree

E, p.c.

al sig. Sindaco

E' stato pubblicato nella GURI n. 149 del 28 giugno 2016 il decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016 recanti modifiche all'art 5-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera s della legge 7 agosto 2015, in materia di licenziamento disciplinare.

Il Decreto, che si compone di 3 articoli, disciplina un iter veloce di licenziamento disciplinare per i cosiddetti furbetti del cartellino, ossia per coloro che attestano falsamente la presenza in servizio, accertata in flagranza, ovvero mediante strumenti di videosorveglianza o di registrazione degli accessi, o delle presenze. La fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento.

Si tenga presente che il sistema automatico di rilevamento delle presenze costituisce di per se, attestazione della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro. Non provvedere a smarcare l'uscita, anche occasionale e temporanea, è sufficiente a configurare "la falsa attestazione della presenza". L'ipotesi in esame configura inoltre anche il delitto di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione.

Al dipendente colto in flagrante, sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore a cura del dirigente o del responsabile della struttura cui il dipendente lavora e sarà attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. E' prevista la responsabilità disciplinare del responsabile del servizio che non proceda alla sospensione e all'avvio del procedimento.

Con il provvedimento di sospensione, si procederà anche alla contestuale contestazione dell' addebito e alla convocazione del dipendente dinnanzi all'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o

da un rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell'illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia all'autorità giudiziaria.

Il provvedimento è entrato in vigore il 13 luglio e pertanto si applica ai procedimenti posti in essere dopo quella data.

Tanto si comunica e si invitano le SS. LL. a vigilare e a comunicare la presente direttiva a tutti i dipendenti e lavoratori assegnati.

Il Segretario Generale
dott.ssa Pietra Quartuccio